



PROVINCIA DI UDINE

R E G O L A M E N T O

**PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO**

**AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
n°23 del 20 agosto 2007.**

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 22/09/2008

CAPO I

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale inteso come insieme dei servizi di linea automobilistici, marittimi e fluviali svolti su percorsi prestabiliti e nelle forme flessibili, e di servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione.

CAPO II

Art. 2

Vigilanza e controllo

Nell'ambito del territorio provinciale, la vigilanza ed il controllo in materia di servizi di trasporto pubblico locale inteso come insieme dei servizi di linea automobilistici, marittimi e fluviali svolti su percorsi prestabiliti e nelle forme flessibili, adibiti al trasporto collettivo di persone nonché di servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione, è effettuata dai funzionari provinciali addetti al controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi, nonché all'accertamento e contestazione degli illeciti, a ciò espressamente incaricati dal Dirigente responsabile.

Essi devono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che deve contenere:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante,
- c) le generalità del trasgressore;
- d) l'eventuale individuazione di obbligati in solido;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
- h) l'indicazione dell'ufficio al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e richiesta di audizione entro 60 giorni dalla consegna o notifica del processo verbale;
- i) la sottoscrizione del verbalizzante;
- l) il termine di 60 giorni entro il quale il trasgressore può provvedere con effetto liberatorio al pagamento in misura ridotta

I processi verbali dovranno venire redatti su appositi modulari numerati progressivamente qualora sia possibile l'immediata contestazione della violazione al trasgressore.

Art. 4

Sanzioni amministrative per l'affidatario

Costituiscono infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non autorizzati preventivamente dall'Ente concedente:

- a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
- b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
- c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

Le suddette fattispecie sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00.

Costituiscono altresì infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:

- d) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
- e) soppressione non autorizzata di linee o corse;
- f) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
- g) impiego di personale addetto al movimento inadeguato o privo di legittimazione;
- h) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
- i) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui alle lettere a)b)c) o recidiva in ciascuna di esse.

Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle lettere da d) ad i) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui alle lettere d)e)f)g)h)i) o recidiva in ciascuna di esse.

Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

Trovano comunque applicazione, per quanto non disposto dalla L.R.23/2007 e per quanto di competenza della Provincia, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) agli articoli 4 e 5.

Art. 5

Sanzioni amministrative per servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione

Costituiscono infrazioni le violazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di servizi non di linea, di cui al comma 2 dell'art.37 della L.R. 20/08/2007, n°23.

In tal caso si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.4 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui alla lett. d) del medesimo art.4.

Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.625,00 ad Euro 15.750,00.

Art. 6

Contestazione e notificazione

Quando sia possibile, la violazione, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione, il Servizio Trasporti provvederà a notificare copia del processo verbale agli interessati entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

La notificazione può essere effettuata:

- a) a mezzo del servizio postale secondo l'art. 149 del codice di procedura civile;
- b) a mezzo di ufficiale giudiziario nei casi previsti dagli artt. 140, 142 e 143 del codice di procedura civile.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 7

Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale ovvero dalla notificazione del processo verbale di accertamento è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento della somma dovuta dovrà venire effettuato con le modalità di cui all'art.13.

Art. 8

Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, può far pervenire, entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi, nonché richiesta di essere sentito dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Gli scritti difensivi nonché la eventuale richiesta di audizione sono presentati al Servizio Trasporti della Provincia, che ne rilascia ricevuta.

Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo Servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

Inoltro all'organo competente

Trascorso il termine di cui agli artt. 7 e 8, il Servizio trasmette al Dirigente responsabile dell'irrogazione della sanzione amministrativa:

- 1) l'originale del processo verbale;
- 2) la prova dell'eseguita notificazione;
- 3) gli eventuali scritti difensivi e richiesta di audizione;
- 4) rapporto siglato dal Funzionario responsabile.

Art. 10

Determinazione e irrogazione della sanzione

Il Dirigente, esaminata la documentazione trasmessagli e sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, se ritiene sussistere la trasgressione contestata determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e degli obbligati in solido la relativa pena pecuniaria.

Nel caso di ritenuta insussistenza della violazione, il Dirigente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola agli interessati tramite il Servizio Trasporti.

Art. 11

Ingiunzione di pagamento

Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, il Dirigente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed agli obbligati in solido il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, sotto pena degli atti esecutivi. Il termine è di 120 giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura del Servizio Trasporti nelle forme previste dall'art. 6 del presente Regolamento ed inviata in copia al competente servizio provinciale di contabilità per l'accertamento dell'entrata.

Art. 12

Modalità di pagamento

Il pagamento della somma dovrà venire effettuato esclusivamente mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato all'Amministrazione Provinciale indicando la causale del versamento.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

L'organo che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate trimestrali da tre a dieci; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 46,48. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

La rateizzazione è disposta con la stessa ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che deve essere precedente all'ordinanza-ingiunzione medesima, può essere contenuta negli scritti difensivi di cui all'art. 8 anche come istanza subordinata.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'ordinanza, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 13

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

Art. 14

Opposizione

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità competente del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Art. 15

Esecuzione forzata

In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente può disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 16

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni di cui al presente capo costituiscono a tutti gli effetti entrate provinciali, accertate e riscosse nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Bilancio. In particolare, i proventi di cui all'art.5 del presente Regolamento sono destinati al settore del trasporto pubblico della Provincia.

CAPO III

Art. 17

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e quelle della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento si attiene alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue modifiche ed integrazioni, nonché al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
--	---

CAPO II

Art. 2 -Vigilanza e controllo.....	3
Art. 3 - Accertamento delle violazioni	3
Art. 4 – Sanzioni amministrative per l'affidatario.....	3
Art. 5 - Sanzioni amministrative per servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione.....	4
Art. 6- Contestazione e notificazione	5
Art. 7 – Pagamento in misura ridotta	5
Art. 8 - Deduzioni difensive	5
Art. 9 - Inoltro all'organo competente.....	6
Art. 10 - Determinazione e irrogazione della sanzione	6
Art. 11 - Ingiunzione di pagamento	6
Art. 12 - Modalità di pagamento	7
Art. 13 - Prescrizione	7
Art. 14 - Opposizione	7
Art. 15 - Esecuzione forzata	8
Art. 16 - Devoluzione dei proventi	8

CAPO III

Art. 17 - Norme di rinvio	9
---------------------------------	---